

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Daniele Bianchi *Presidente*

Dott. Pietro Spera *Giudice*

Dott. Tommaso Sdogati *Giudice*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di:

M.G.G. MANUTENZIONI GENERALI GENOVESI DI COSIMO CUSATO & C. S.a.s. (P. IVA 02618790105).

Visto il ricorso con cui i sig. Barbetta Giuseppe e Montanato Daniele hanno chiesto che venga aperta la Liquidazione Giudiziale dell'impresa sopra indicata;

vista la documentazione allegata al ricorso;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:

- A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;
- B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e non ha fornito prova di:
 - 1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

- 2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
- 3) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00; dai bilanci depositati agli atti, in particolare la soglia debitoria appare superata sia per gli anni 2023 sia per gli anni 2024;
- C) il debitore è infatti stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII, avendo egli depositato le scritture contabili di cui era in possesso ed avendo presenziato alle udienze celebrate; in particolare, all'udienza del 12.05.2026 depositava offerte di acquisto riferite ai crediti fiscali ed ai macchinari aziendali;
- D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII, avuto riguardo ai crediti dei ricorrenti sommati a quello vantato dal Agenzia delle Entrate – Riscossione, pari ad euro 360.567,86 così come risultante dal prospetto inviato dall'ente erariale;
- E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'esistenza di assenza di patrimonio liquidabile, precetti ed esecuzioni infruttuose per assenza di beni per come versato agli atti dai ricorrenti, in particolar modo in riferimento ai pignoramenti negativi.

Circa le offerte di acquisto depositate all'udienza del 12.05.2026 da parte del debitore, queste ultime si appalesano estremamente generiche e non circostanziate quanto a luogo e tempo di eventuale stipula dei relativi contratti di compravendita; fermo restando la collaborazione ammirevole del socio accomandatario, nondimeno tali offerte non sono idonee, in presenza del diniego al rinvio dell'udienza da parte dei creditori ricorrenti, a dimostrare l'insussistenza di uno



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

stato di insolvenza che, viceversa, poteva essere dimostrato solo ove, all'udienza del 12.05.2026, quantomeno una parte del credito azionato fosse stato soddisfatto;

tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

ritenuto che il fallimento debba essere dichiarato in estensione anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, essendosi in presenza della struttura societaria in accomandita semplice, che ha quale caratteristica propria la responsabilità illimitata e solidale dei soci accomandatari per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.);

considerato che ciò costituisce conseguenza automatica della disposizione legislativa di cui all'art. 256 CCI, secondo la quale "La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili";

P.Q.M.

visti gli artt. 2 e 121 CCII;

visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di **M.G.G. MANUTENZIONE GENERALI GENOVESI DI COSIMO CUSATO & C. S.a.s.** (P. IVA 02618790105) con sede legale in Genova, Via San Vincenzo n. 77/3;

Cosimo Cusato (C.F. CSTCSM43P25A077O);

Guatelli Francesco (C.F. GTLFNC73S16D969I) in qualità di soci accomandatari;

NOMINA

giudice delegato il dott. Tommaso Sdogati;



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

NOMINA

curatore la dott.ssa Raffaella Lombardo che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;

FISSA

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

per il **giorno 03.11.2026 alle ore 12.30** l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano decimo stanza n. 3), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;

AUTORIZZA

f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

RICORDA AL CURATORE

che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30gg dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società

che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;

che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Comunque, entro otto mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato.

Genova, camera di consiglio del 14.05.2026

*Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati*

*Il Presidente
Dott. Daniele Bianchi*

